

DECRETO “FINANZA LOCALE”

Con questo provvedimento si apportano alcune correzioni alla legge di stabilità 2014 e al TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) con lo scopo di facilitare e promuovere il processo di risanamento della finanza locale, garantire l'equilibrio di bilancio, a partire da un tema fortemente dibattuto in questa legislatura come la tassazione sugli immobili.

Si interviene sulla riduzione della spesa corrente ma si mantiene e si rilancia la spesa in conto capitale. La rimodulazione dei tempi e delle procedure per i bilanci comunali, così come per gli appalti nell'edilizia scolastica e per i pagamenti delle cartelle esattoriali, rappresentano l'impegno, fortemente sostenuto dal Gruppo PD, a stabilire una nuova alleanza tra governo centrale e governi locali, istituzioni scolastiche, contribuenti, fondata su una trasparente e reciproca assunzione di responsabilità.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera e ai lavori preparatori del disegno di legge AC [2162](#)

TASI E TARI. COME CAMBIANO LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

Prima di affrontare le modifiche apportate dal decreto oggetto di questo dossier in materia di **TASI e TARI** è opportuno ricordare, in un breve schema, la nuova disciplina di tassazione degli immobili:

La nuova **IUC** (imposta unica comunale) si basa su due presupposti impositivi:

1) IMU imposta di natura patrimoniale dovuta dal proprietario degli immobili, esclusa l'abitazione principale, tranne che per gli immobili di lusso ricompresi nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 8.

2) Imposta sulla fruizione dei servizi comunali articolata in:

A) **tassa sui servizi indivisibili TASI** a carico sia del proprietario che dell'utilizzatore dell'immobile;

B) **tassa sui rifiuti TARI** destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del solo dell'utilizzatore.

La legge di stabilità 2014 che introduce per la prima volta nell'ordinamento la nuova **TASI**, fissa l'aliquota massima al **2,5 per mille**. Ora, per consentire ai comuni di finanziare le detrazioni d'imposta sulla prima casa, in modo tale da rendere esente dal pagamento lo stesso plafond di famiglie che erano state esentate dall'IMU 2012, circa ¼ delle famiglie italiane, si dà facoltà ai comuni di elevare l'aliquota massima della TASI dello **0,8 per mille**

ovvero di portarla dal 2,5 al **3,3 per mille** solo per l'anno in corso 2014. Anche per altre tipologie di immobili, ad esempio le **residenze di lusso** sottoposte ad IMU, è stata offerta questa facoltà elevando l'aliquota massima all'**11,4 per mille**. Resta ovviamente nella discrezionalità dell'amministrazione locale mantenere l'aliquota vigente oppure aumentarla.

Il decreto interviene quindi anche sulla disciplina della modalità di pagamento. Per la TASI gli strumenti sono, come per l'IMU, il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale. Per la TARI anche i servizi elettronici d'incasso oltre a quelli bancari e postali.

Un emendamento approvato in sede parlamentare ha stabilito che la Tasi deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU dal decreto sul federalismo municipale. Per quanto concerne invece la Tari, i termini sono stabiliti dal comune prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla Tasi. Resta la possibilità di pagare in un'unica soluzione TARI e TASI entro il 16 giugno. Per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota base Tasi, pari all'**1 per mille**, a meno che il comune non deliberi una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014.

Per quanto concerne invece il servizio di accertamento e riscossione, nel caso della TARI i comuni possono lasciarlo in gestione ai vecchi concessionari fino alla scadenza del relativo contratto, proprio in considerazione della continuità tra nuova TARI e vecchia TARES; mentre, per quanto concerne la TASI questa possibilità non esiste e i comuni, per l'assegnazione del servizio, dovranno svolgere una gara ad evidenza pubblica.

Un'ulteriore modifica rispetto alla legge di stabilità riguarda il contributo ai comuni per le detrazioni della TASI sulla prima casa. Viene portato da 500 milioni di euro a **625 milioni di euro**. Le modalità di ripartizione del contributo, da adottarsi con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato città autonomie locali, devono tenere conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI in modo tale da non generare sperequazioni tra cittadini di diversi enti locali.

Questa misura viene coperta per 118,156 milioni di euro dalla riduzione del **Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili**, operante presso il MEF, mentre per i restanti 6,844 milioni di euro dalla riduzione del **Fondo per gli interventi strutturali di politica economica**.

Per quanto riguarda gli immobili esenti dalla TASI si confermano le ipotesi già in essere con l'IMU, ovvero gli immobili dello Stato, quelli posseduti da regioni, province e comuni nei propri territori, quelli di rappresentanza degli Stati esteri, quelli del servizio sanitario nazionale destinati a compiti istituzionali, quelli che godono del beneficio dell'extraterritorialità e in generale quelli degli enti non commerciali, ad esclusione degli immobili posseduti dai partiti politici e dalle fondazioni bancarie. Mentre, intervenendo con una modifica alla legge di stabilità 2014, il decreto esenta dalla TASI i terreni agricoli che invece erano assoggettati all'IMU. All'opposto, e similmente all'IMU, con una modifica alla legge di stabilità 2014, il decreto fa ricomprendere nella TASI le aree scoperte pertinenziali (giardini, cortili, androni) e le aree condominiali non occupate in via esclusiva (appartamento condominiale locato).

Sempre relativamente alla determinazione della TASI il decreto (art. 2 c. 1 lett. f,g,h) esclude la possibilità per il comune di prevedere riduzioni o esenzioni per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione dei rifiuti e superficie medesima. Resta al comune la possibilità di disporre agevolazioni nei casi di: a) unico occupante, b) abitazioni per uso stagionale, c) residenti per sei mesi all'estero; d) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il provvedimento estende quindi a tutti i tributi locali le procedure previste dalla legge di stabilità 2014 per i versamenti erronei: non si applicheranno né interessi né sanzioni nei confronti del contribuente che ha sbagliato, ovvero che ha pagato meno del dovuto, mentre per gli importi superiori è prevista una procedura di rimborso. Un emendamento approvato in sede parlamentare ha stabilito che la sanatoria è condizionata al pagamento della differenza tra il dovuto e il versato, entro il termine della prima rata IMU ovvero il 16 giugno 2014.

Web tax

Il provvedimento in esame interviene sulla legge di stabilità 2014 abrogando, in questo caso, la norma che impone il vincolo, per chi intenda acquistare servizi di pubblicità on line, di acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. Resta l'obbligo di utilizzare queste tipologie di servizi attraverso strumenti di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale.

Dismissioni

Il decreto proroga al 1° gennaio 2015, ovvero di otto mesi rispetto al 1 maggio 2014 previsto dalla legge di stabilità 2014, il termine entro cui le pubbliche amministrazioni dovranno dismettere le loro partecipazioni in società operanti in settori non strettamente connessi con il perseguimento delle loro finalità istituzionali così come disposto dalla legge finanziaria 2008.

Un emendamento del PD, approvato in sede di esame parlamentare, ha quindi introdotto significativi incentivi finalizzati ad incoraggiare gli enti locali in questa direzione. La nuova norma modifica la legge di stabilità 2014, prevedendo:

- 1) In caso di **scioglimento delle società partecipate** entro 12 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, esenzione da imposizioni fiscali eccetto IVA, imposte di registro, ipotecarie e catastali; dipendenti ammessi di diritto alle procedure di mobilità; plusvalenze non concorrenti alla formazione del reddito; le minusvalenze deducibili per 4 anni.
- 2) In caso di **alienazione delle società partecipate** a condizione che avvenga attraverso procedure di evidenza pubblica, sempre entro 12 mesi dall'approvazione della legge di conversione, assegnazione del servizio per 5 anni; plusvalenze escluse dalla determinazione del reddito IRAP; minusvalenze deducibili per 4 anni.

Rottamazione delle cartelle esattoriali

Una ulteriore dilazione dei termini riguarda la cosiddetta "rottamazione della cartelle esattoriali" così come prevista dalla legge di stabilità 2014. **L'intervento parlamentare proroga ulteriormente al 31 maggio** il termine già prorogato dal decreto al 31 marzo, per poter pagare, senza eventuali interessi di mora, l'intero importo iscritto a ruolo.

Rifiuti speciali

Il decreto intendeva chiarire l'ambiguità contenuta nella legge di stabilità in materia di applicazione della Tari ai rifiuti speciali: riduzione o esenzione in caso di avvio al recupero. L'intervento del gruppo PD corregge la previsione di esenzione contenuta nella disposizione licenziata dal governo e **affida al regolamento comunale** la facoltà di stabilire riduzioni, e quindi non esenzioni, per i rifiuti speciali avviati al riciclo dal

produttore. Con questa decisione si è inteso ridurre il rischio di forti riduzioni nel gettito che inevitabilmente si sarebbe scaricato sull'aumento delle tariffe per le famiglie.

Finanza locale e piani di rientro

Una serie di norme apportano modifiche al Testo Unico degli Enti Locali e, in particolare alle procedure per il **riequilibrio finanziario pluriennale** da parte degli enti locali con problemi di bilancio. Il decreto sospende le procedure esecutive in presenza di un ricorso avviato dall'ente locale e dà la facoltà ai comuni di ricorrere contro la bocciatura del piano di riequilibrio finanziario deliberata dalla Corte dei Conti entro 120 giorni e non entro 30 giorni come a legislazione vigente. Questo al fine di **scongiurare il più possibile la dichiarazione di stato di dissesto finanziario** e quindi il commissariamento e lo scioglimento del consiglio e pertanto di dare ancora alle istituzioni locali, e in particolare comunali, la possibilità di rimettersi in carreggiata. Tale facoltà è però subordinata al miglioramento dei conti, inteso sia come aumento dell'avanzo che come diminuzione del disavanzo, da registrarsi nell'ultimo rendiconto approvato. Lo stesso termine di 120 giorni si applica nel caso in cui il diniego di approvazione sia stato deliberato dal consiglio comunale.

Decorso il termine assegnato dal prefetto per la deliberazione del dissesto, l'ente locale non può attivare la procedura di riequilibrio finanziario.

Un emendamento ha stabilito che ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti P.A. siano considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Una ulteriore norma riguarda i comuni con **popolazione superiore a 20.000** abitanti che, a fronte di misure oggettive di riduzione di almeno il 20% dei costi e dei servizi, nonché di razionalizzazione organizzativa delle società partecipate, possono avere **fino a tre anni di tempo**, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto, per raggiungere l'equilibrio. Sarà compito dell'ente trasmettere, entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate al ministero dell'interno.

Sempre in ottemperanza alla medesima finalità di dare tempo e modo ai comuni di rivedere i propri bilanci un intervento parlamentare del PD ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 degli enti locali, rispetto al termine del 30 aprile 2014 previsto dal decreto del Ministro dell'interno.

Retribuzioni ai dipendenti e vincoli finanziari

Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e pertanto **hanno erogato risorse ai propri dipendenti in misura superiore a quella consentita** dovranno seguire una specifica procedura per recuperare gradualmente le somme indebitamente erogate. Il piano prevede quote annuali per un numero massimo di annualità corrispondente a quello in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Le regioni sono anche tenute a ulteriori misure di contenimento della spesa del personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione che, anche attraverso l'accorpamento degli uffici, realizzino una riduzione effettiva del personale dirigenziale nella misura del 10% e non dirigenziale nella misura del 20%. I pensionamenti non possono essere calcolati come risparmio. Sarà obbligo delle regioni e degli enti locali trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno una relazione illustrativa e tecnico finanziaria sui piani di

riorganizzazione e di razionalizzazione organizzativa al dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia nonché al dipartimento per gli Affari interni dell'omonimo Ministero.

Per quelle regioni ed enti locali che, pur avendo rispettato il patto di stabilità interno, devono comunque recuperare somme indebitamente versate ai propri dipendenti è possibile ottenere una compensazione o attraverso risparmi derivanti da una razionalizzazione organizzativa oppure attraverso piani triennali di riqualificazione della spesa.

Un emendamento proposto dal PD e approvato dall'Assemblea ha poi inteso mitigare le sanzioni previste (nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari) prevedendo che, per le regioni e gli enti locali in regola con il patto di stabilità interno, rispettosi della vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, esenti da riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale, e che abbiano operato misure volte al contenimento della spesa per il personale di pubblico impiego (art. 9 D.L. n.78 2010), gli atti e gli accordi in questione, applicati o da applicare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, restino validi ed efficaci.

Mutui degli enti locali

Questa norma modifica una precedente disposizione del TUEL che vincola gli enti locali a indebitarsi solo se l'importo annuale degli interessi, sommato agli oneri già contratti, non supera una determinata percentuale di entrate correnti. Ora, già la legge di stabilità 2014 ha ampliato i limiti massimi all'indebitamento aumentando il rapporto tra servizio del debito e spese correnti dal 6% all' 8%, ma finalmente con questa norma si punta a promuovere la spesa per investimenti degli enti locali. In sostanza si dà facoltà agli enti locali per gli anni 2014 e 2015 di accendere mutui fino ad un importo non superiore a quello rimborsato nell'esercizio precedente. È un modo per sostenere la spesa in conto capitale, ovvero la spesa per investimenti, mentre con le altre misure si punta a contenere la spesa corrente.

Norme sull'IMU e sul Fondo di solidarietà comunale

Il decreto chiarisce che i comuni per l'anno 2014 iscrivono a bilancio solo la quota comunale dell'imposta municipale IMU, ovvero quella di loro spettanza, mentre fino ad ora essi iscrivevano a bilancio, con evidente confusione, anche la quota spettante allo Stato. I comuni possono utilizzare lo stesso criterio normativo anche riguardo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013.

Si modifica inoltre quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 circa la verifica del gettito IMU 2013 con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D ovvero i capannoni industriali, la cui presenza non è omogenea sul territorio nazionale. Il Ministero dell'economia, entro il mese di marzo 2014, sulla base di una metodologia condivisa con la Conferenza Stato città autonomie locali determina una più precisa ripartizione del **Fondo di solidarietà comunale** il cui gettito 2013 è pari a 6.746 milioni composto in modo tale da non determinare squilibri tra comunità numerose ma prive di fabbricati D e comunità piccole ma ricche di strutture produttive. Sempre entro il mese di marzo il Ministero dell'economia attraverso un decreto non regolamentare assegna le quote spettanti ai comuni dopo la verifica. Per i soli comuni interessati dalle variazioni di assegnazioni, il termine per la deliberazione del rendiconto 2013 si sposta dal 30 aprile al 30 giugno.

Il decreto dispone poi che il Ministero dell'interno anticipa, entro il 15 marzo 2014, il 20% di quanto spettante a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario più Sicilia e Sardegna, relativamente alle quote del Fondo di solidarietà comunale. Per la determinazione di questi importi fanno fede i dati pubblicati sul sito internet del Ministero al 31 dicembre 2013.

Riduzione dei costi della politica locale

Il decreto rende permanenti le riduzioni al contributo ordinario agli enti locali disposte per gli anni 2010 e 2012 dalla legge finanziaria 2010 e in seguito prorogate per il triennio 2013-2015. Si tratta di **7 milioni di euro per le province e 118 milioni per i comuni** ottenuti dalla riduzione del numero degli organi (20% dei consigli, riduzione degli assessori, soppressione delle circoscrizioni comunali, della figura del difensore civico, della figura del direttore generale, nonché dalla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali). La riduzione dovrebbe applicarsi a tutti gli enti locali anche a quelli che hanno rinnovato i propri organi prima dell'entrata in vigore della riduzione degli stessi nel 2011.

Fondo sperimentale di riequilibrio delle province

Il Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'economia, ripartisce per l'anno 2014 il **Fondo sperimentale di riequilibrio** secondo modalità di riparto già adottate negli anni precedenti. Tale fondo è alimentato dal **gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF**, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali e il venir meno dell'accisa sull'energia elettrica. Il fondo dispone di **1.039,9 milioni** di euro da ripartire secondo i seguenti criteri:

- a) 50% in proporzione alla spettanza figurativa dei trasferimenti ovvero al flusso storico dei trasferimenti destinati a quel determinato territorio
- b) 38% in proporzione al gettito generato dalla soppressa accisa sull'energia
- c) 5% in relazione alla popolazione residente
- d) 7% in relazione all'estensione territoriale

Relativamente al processo di spending review, il decreto stabilisce direttamente gli importi delle riduzioni di spesa da applicare a ciascuna provincia quantificato in **1.200 milioni di euro** da ripartirsi tra le singole province attraverso una deliberazione della Conferenza Stato città. Da queste riduzioni è esclusa la provincia de L'Aquila.

Il decreto conferma poi i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, vale a dire non generali e non permanenti, per le province delle regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia, dato che non rientrano nel sistema del federalismo fiscale, necessari a finanziare bilanci e funzioni.

Relazione di fine mandato dei comuni e delle province

Al fine di potenziare l'*accountability* delle amministrazioni locali il Decreto legislativo 6 settembre 2011 obbliga sindaci e presidenti di provincia a una relazione di fine mandato. Il testo in esame **semplifica tale disciplina** rendendo l'adempimento più agevole per gli organismi coinvolti. A tale proposito si dispone che:

- la relazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla cessazione del mandato e non più entro 90 giorni, in modo tale da consentire una più puntuale descrizione della situazione effettiva dell'ente locale;
- l'organo di revisione avrà a disposizione quindici giorni e non solo dieci per la certificazione della stessa;

- in caso di scioglimento anticipato il termine per la certificazione passa da quindici a venti giorni;
- il tavolo tecnico interistituzionale e il relativo rapporto, che allungava e rallentava di molto le procedure sono soppressi;
- entro tre giorni successivi alla certificazione, la relazione deve essere inviata alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- il termine per la pubblicazione della relazione passa da uno a sette giorni e decorre dalla data della certificazione e non più da quella della ricezione del rapporto del tavolo interistituzionale.

L'anno da considerarsi utile ai fini della relazione di fine mandato è il 2013 pur in mancanza dell'avvenuta approvazione del relativo rendiconto.

Contributi alle fusioni dei comuni

Questa disposizione ha subito una importante modifica in sede parlamentare. Grazie a un emendamento proposto dal PD e approvato dall'Assemblea si dispone, modificando quanto previsto dal TUEL art. 15 comma 3, che il contributo straordinario decennale per le fusioni dei comuni è erogato per i dieci anni decorrenti dalla fusione anziché per i dieci anni successivi alla fusione. Quanto disposto dal decreto di fatto anticipa l'erogazione del contributo per i comuni. Questa norma chiarisce incertezze interpretative sull'effettiva decorrenza del contributo che stavano ostacolando il processo di fusione dei comuni. Dal 1 gennaio 2014 sono state deliberate già 26 fusioni per un totale di 62 comuni coinvolti. Sempre a questo riguardo, è opportuno ricordare che la legge di stabilità 2014 ha predisposto all'interno del Fondo di solidarietà comunale 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 come contributo straordinario alle fusioni dei comuni. Due milioni di euro a disposizione di otto comuni delle Marche che passano all'Emilia Romagna, ovvero dalla provincia di Pesaro Urbino a quella di Rimini.

Fondo di sviluppo delle isole minori

Vengono sbloccati a favore delle isole di Linosa e Lampedusa, a valere sul **Fondo di sviluppo delle isole minori**, risorse stanziata e non erogate nel 2008 e 2009, pari a 1.421,13 euro. Scongiurata quindi la revoca di queste somme per mancato utilizzo. Gli interventi meritevoli del finanziamento saranno individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, previa intesa con gli enti locali interessati. Questa misura segue e rafforza quanto già previsto nella legge di stabilità 2014 che assegnava al comune di Linosa e Lampedusa 20 milioni di euro per il triennio 2014 2016 allo scopo di fronteggiare la grave situazione socioeconomica dell'isola causata dall'eccezionale afflusso di migranti.

Ripartizione fondo solidarietà comunale

Questa norma interviene sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale modificando quanto disposto dalla legge di stabilità 2014. Destinatari di questa misura sono i comuni delle regioni a statuto ordinario. In particolare, si dispone che il 10% dell'importo attribuito a questi comuni debba essere ripartito sulla base dei **fabbisogni standard** approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ma anche tenendo conto delle differenti **capacità fiscali**. Tale modifica si è resa necessaria in quanto il solo criterio dei fabbisogni standard comportava che tutti i comuni avessero da vantare risorse dal fondo, mentre avrebbero anche dovuto restituire in base

alla propria capacità fiscale. Il provvedimento poi stabilisce che le modalità, i criteri la tempistica, con cui si dà attuazione alla ripartizione viene stabilita mediante intesa dalla conferenza Stato Città entro e non oltre il 15 aprile 2014. In caso di mancata intesa le risorse saranno distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto dell'intero fondo di solidarietà e solo dal 2015 in base alle disposizioni del decreto in oggetto quindi secondo le capacità fiscali e i costi standard approvati dalla COPAFF.

Province madri e patto di stabilità

La norma stabilisce che i parametri per misurare il rispetto del patto di stabilità interno per le province madri, che nel 2009 hanno ceduto parte del proprio territorio per far nascere nuove province, vanno rapportati non alla spesa corrente del triennio 2009-2011 ma solo a quella del biennio 2010-2011, ovvero dal momento in cui è avvenuto lo scorporo di una porzione di territorio e quindi di spesa. La norma è quindi finalizzata a non penalizzare le province madri.

Roma Capitale

Il decreto dispone che entro 120 giorni, (termine modificato dall'esame parlamentare, prima era 90) dall'entrata in vigore del decreto legge, Roma Capitale è tenuta a trasmettere ai Ministeri dell'economia e dell'interno e alla Corte dei conti un rapporto sulle cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, con particolare riferimento alle società controllate, nonché sull'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale.

Contestualmente a questo rapporto, Roma Capitale è tenuta alla redazione di un **piano triennale di riduzione del disavanzo e di riequilibrio** strutturale di bilancio da inviare ai Ministeri dell'interno e dell'economia che preveda:

- misure per contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi, per trasferimenti a società partecipate non quotate e costi di assunzione di personale (legge di stabilità 2014, commi da 550 a 555 e 557-558);
- una ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e riportarli ai livelli standard dei grandi comuni italiani, allo stesso tempo effettuare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con la strumentazione legislativa e contrattuale esistente;
- piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;
- innovazione nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale, nella raccolta differenziata, anche ricorrendo alla liberalizzazioni;
- dismissione e messa in liquidazione di società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, e valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del comune;
- mobilità interaziendale nell'ambito delle società partecipate in perdita;
- fusione di società che svolgono funzioni omogenee.

Il piano triennale di riduzione del disavanzo deve essere obbligatoriamente sottoposto al parere del tavolo di raccordo interistituzionale che vede partecipare la Presidenza del Consiglio, la regione la provincia e Roma Capitale. È compito del tavolo interistituzionale verificare l'attuazione del piano e valutare i maggiori oneri connessi al ruolo di Roma Capitale.

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è approvato, su proposta del Ministro dell'interno, il piano triennale di riduzione del disavanzo e di riequilibrio entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo alle Camere ed ai Ministri dell'Interno e dell'economia.

Un importante intervento promosso dal PD e approvato in sede parlamentare ha stabilito che Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie e le relative sanzioni per il riequilibrio di parte corrente in deroga ai principi di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

Sarà quindi possibile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale, approvare modifiche al documento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, a condizione che siano prive di effetti sui saldi di finanza pubblica. Questi interventi sono volti a dare a Roma Capitale maggiore flessibilità nell'implementazione delle misure finalizzate al completo risanamento.

Infine il presente decreto disciplina, come già fatto dagli altri decreti decaduti, i rapporti finanziari tra Roma Capitale e la gestione commissariale. Innanzitutto viene data la facoltà al commissario di inserire nella massa passiva un importo complessivo massimo di 30 milioni corrispondente a partite debitorie anteriori al 28 aprile 2008. La norma dà quindi facoltà al comune di Roma di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti verso le società partecipate anche in via compensativa con partite a debito inserite nella medesima massa passiva. A tale proposito si autorizza Roma Capitale ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dei crediti verso le partecipate.

Infine il commissario straordinario è autorizzato a iscrivere nella massa passiva, in forza di un contratto di servizio tra la gestione commissariale e la cassa Depositi e prestiti, un importo pari a 570 milioni di euro che pertanto resta nelle disponibilità del comune di Roma capitale. Tale somma non è da considerarsi come entrata e pertanto non è rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2013-2014. Saldo 0 per la finanza pubblica.

Con un importante emendamento approvato in sede parlamentare si destinano per il biennio 2014-2015, **22,5 milioni di euro** al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma, che qui non si dettaglia), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale "**Raccolta differenziata**", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.

Disposizioni sul trasporto ferroviario regionale

Con questa misura si assegnano 13,4 milioni di euro a Trenitalia per la gestione del servizio ferroviario in Valle d'Aosta dal 1 gennaio fino al 31 luglio 2014. Questo al fine di accompagnare gradualmente il passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta. Qualora entro il 30 giugno non sia stata stipulata l'intesa sul trasferimento e la delega di funzioni, il gestore del servizio Trenitalia è autorizzato a garantire solo i servizi minimi essenziali. I conseguenti oneri che saranno in capo alla regione Valle d'Aosta per il servizio ferroviario sono esclusi dal patto di stabilità. I 13,4 milioni di euro saranno reperiti mediante riduzione di 4 milioni del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia, e per 9,4 milioni mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica istituito sempre presso il MEF.

La norma autorizza quindi il Ministero dell'economia, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle regioni a statuto speciale, a corrispondere a Trentitalia le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

Relativamente al riordino delle società partecipate della regione Campania, e al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato, si vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive ovvero sequestri e pignoramenti nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.

Patto di stabilità per comuni assegnatari di contributi

I comuni assegnatari di contributi pluriennali che non hanno raggiunto gli obiettivi del patto di stabilità per il 2013 avranno un'applicazione limitata nell'anno 2014 delle misure sanzionatorie previste dalla norma vigente. La misura è rivolta eminentemente ai comuni di Venezia e Chioggia. Nello specifico la penalizzazione dovuta alla riduzione delle risorse spettanti del Fondo di solidarietà comunale non potrà eccedere il 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei fondi i comuni sono comunque tenuti a versare le somme residue al bilancio dello Stato. Il decreto fa decadere anche il divieto di assunzione per questi comuni.

Patto di stabilità e spending review per l'Aquila

Esenta il comune e la provincia de L'Aquila dal subire le sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, questo proprio al fine di garantire a tali enti una maggiore possibilità di recuperare un più sicuro equilibrio finanziario. Quindi al secondo comma si prevede la non applicazione per l'anno 2014 dei tagli della spending review nei confronti del comune e della provincia de L'Aquila.

Edilizia scolastica e servizi ausiliari

La norma è finalizzata ad accompagnare il passaggio nella gestione e affidamento dei servizi di pulizia ed ausiliari di molte istituzioni scolastiche dal precedente sistema a quello dell'assegnazione a imprese vincitrici delle gare CONSIP. A tale scopo, per dare maggiore tempo alle istituzioni scolastiche di adeguarsi, per le comprensibili conseguenze organizzative ed occupazionali, il decreto proroga il termine per la prosecuzione dei vecchi contratti, già prorogato dalla legge di stabilità al 28 febbraio, fino al 31 marzo. Occorre però fare una distinzione tra i territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP che continuano ad acquistare beni e servizi alle stesse condizioni di prima e i territori nei quali al 31 dicembre è attiva la convenzione CONSIP, in quanto questi possono acquistare servizi ulteriori fino a un limite di spesa inizialmente di 34,6 milioni di euro incrementato di 20 e quindi per un totale di **54,6 milioni di euro** dal decreto in esame.

Il decreto legge 21 giugno 2013 aveva stanziato 150 milioni di euro per l'edilizia scolastica e previsto l'attivazione di una procedura d'urgenza per lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici indicando nel 28 febbraio il termine per l'affidamento dei lavori pena la revoca dei finanziamenti previsti. Il 5 novembre il Ministero dell'istruzione ha provveduto ad assegnare le risorse agli enti locali inseriti nelle graduatorie regionali. La proroga al **30 aprile** disposta dal presente decreto trova la sua giustificazione poiché su 692 interventi finanziabili sono pervenute al Ministero solo 210 comunicazioni di avvenuto affidamento. Pari a circa 28 milioni su un importo di 150.

Fondo per le emergenze nazionali

Un emendamento inserito durante l'esame parlamentare destina una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 50 milioni di euro, che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, al finanziamento del **Fondo per le emergenze nazionali** istituito presso la Presidenza del Consiglio. Sono risorse destinate a interventi in conto capitale per i territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. Tali interventi debbano essere individuati con provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione civile.

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 2162

[iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

AS 1450

[iter](#)

[Legge n. 68 del 2 maggio 2014](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014